

Quaderno di documentazione fiscale 1/2023

L'attività interpretativa dell'Agenzia delle Entrate: interpelli & consulenze giuridiche

L'attività interpretativa dell'Agenzia delle Entrate: interpelli & consulenze giuridiche

La certezza del diritto rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Nello specifico il principio in esame garantisce di regole di condotta chiare, certe e prevedibili, con il fine di rendere note nei confronti dei cittadini *“la gamma delle conseguenze giuridiche effettivamente suscettibili di essere spontaneamente o coattivamente ricondotte ad atti o fatti, nonché l'ambito temporale in cui tali conseguenze giuridiche verranno in essere”*¹.

Tuttavia, non sempre l'applicazione del principio della certezza del diritto trova terreno fertile nel nostro ordinamento. In particolare, tale difficoltà di applicazione si manifesta in modo evidente nell'ambito del diritto tributario, dove la complessità e frammentarietà delle disposizioni rendono difficoltosa da parte del contribuente sia l'interpretazione che l'individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta. Secondo autorevole dottrina la complessità del diritto tributario è da ricondurre ad una produzione di norme fiscali di tipo casistica, caratterizzata da una formulazione delle disposizioni generica e vaga, con conseguente aggravarsi dell'incertezza ermeneutica, chiaramente condizionata proprio da tale livello di tecnica legislativa². Di tale frammentarietà ha preso atto anche la giurisprudenza costituzionale, che in più ordinanze ha definito il diritto tributario *“polisistemico”* e ha asserito che l'ordinamento tributario è caratterizzato da disposizioni *“talora non coordinate e [...] inquadrate in microsistemi settoriali, che rendono particolarmente difficile l'individuazione di principi generali”*³.

In un quadro così complesso, il supporto fornito dall'Amministrazione finanziaria, attraverso un'attività interpretativa volta all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, ha rappresentato senza dubbio un prezioso contributo, in grado di facilitare il corretto e tempestivo adempimento da parte del contribuente agli obblighi fiscali. Detta attività interpretativa si realizza storicamente attraverso gli istituti dell'interpello e della consulenza giuridica.

¹ Su questa ridefinizione di “certezza giuridica” si veda G. Gometz, *La certezza giuridica come prevedibilità* (Torino: Giappichelli, 2005).

² E. Della Valle, *Affidamento e certezza del diritto tributario*, Milano, 2001, p. 17.

³ Corte cost., ordinanza 16 novembre 1993, n.392; sentenza 12 settembre 1995, n.430.

Nella sua attuale formulazione, l'interpello rappresenta l'istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma tributaria, da applicarsi a casi concreti e riconducibili a uno specifico soggetto. Nelle sue prime manifestazioni, l'istituto dell'interpello, invece, rappresentava uno strumento di contatto sporadico, applicabile alle fattispecie per le quali era espressamente contemplato. Le prime forme di interpello previste nel nostro ordinamento erano l'interpello antielusivo e quello disapplicativo.

Il primo, introdotto nell'ordinamento italiano dall'articolo 21 della Legge 30 dicembre 1991, n.413, consentiva al contribuente di inoltrare una istanza all'Amministrazione finanziaria per ottenere un preventivo parere circa l'interpretazione e l'applicazione, con riferimento a casi concreti, di norme antielusive, ossia quelle norme vigenti nell'ordinamento giuridico e appositamente introdotte al fine di impedire l'elusione. L'interpello disapplicativo, invece, introdotto dall'articolo 37 bis, comma 8 del DPR 29 settembre 1973 n.600, come poi modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 n.358, prevedeva la possibilità per il contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimavano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitavano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre situazioni giuridiche del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente doveva presentare un'istanza agli Uffici competenti, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui richiedeva la disapplicazione.

Tuttavia, negli anni '90 si è verificato un benefico processo di generalizzazione dell'istituto dell'interpello, il quale non veniva più limitato a specifiche fattispecie, ma diveniva astrattamente applicabile a qualsiasi disposizione che si presentasse obiettivamente incerta nella sua applicazione a casi concreti e personali. Questo processo di valorizzazione e modernizzazione dell'istituto dell'interpello è stato realizzato ad opera dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n.212). In tal senso lo Statuto non solo ha introdotto all'articolo 11 lo strumento dell'interpello ordinario, che si affiancava alle prime forme d'interpello già presenti nell'ordinamento, ma ha altresì previsto specifiche forme di garanzie, tra le quali il "silenzio assenso" e "la nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi dalla risposta dell'amministrazione". Alla generalizzazione dell'istituto dell'interpello è poi seguito il fenomeno della proliferazione di diverse tipologie di interpello, nate nel corso degli anni per far fronte ad esigenze di volta in volta differenti e governate ognuna da proprie regole e procedure.

In un quadro normativo così complesso e frammentato, il Legislatore è intervenuto emanando la Legge di delega fiscale n.23/2014, nella quale manifestava la necessità di una normativa tributaria omogenea in

termini di regole procedurali, nonché di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nella strada segnata dal Legislatore, il Governo, in attuazione della Legge delega, ha provveduto a modificare completamente il quadro normativo di cui all'articolo 11 della Legge n.212/2000, individuando in via definitiva quattro tipologie di interpello, ad oggi attivabili dal contribuente:

- ❖ l'interpello ordinario
- ❖ l'interpello probatorio
- ❖ l'interpello antiabuso
- ❖ l'interpello disapplicativo

Vediamo di seguito una breve descrizione dei quattro tipi di interpello su menzionati:

- ❖ **L'interpello ordinario** è l'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria in presenza di un'obiettiva condizione di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni tributarie e sulla corretta qualificazione di fattispecie, al fine della corretta applicazione delle stesse ai casi concreti e personali. Alla luce della definizione appena fornita è possibile individuare una duplice declinazione dell'obiettiva incertezza, che legittima la presentazione dell'istanza di interpello ordinario: la prima legata all'incertezza interpretativa della disposizione tributaria e la seconda connessa all'incertezza sulla qualificazione della fattispecie. Da tali definizioni appare chiaramente evidente come la prima delle due forme di declinazione di "obiettiva incertezza" si ponga *in continuum* rispetto alla previa formulazione dell'interpello ordinario, contenuta nello Statuto del contribuente, mentre la seconda ricomprendendo tutti i casi in cui l'oggetto di obiettiva incertezza è la corretta qualificazione del fatto, racchiude un elemento di novità rispetto alla formulazione passata.
- ❖ **L'interpello probatorio** si sostanzia in una istanza con cui il contribuente richiede all'amministrazione un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori, offerti ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale⁴. Si può presentare un'istanza di interpello probatorio solamente nei casi tassativamente previsti dal Legislatore⁵.

⁴ Nella relazione illustrativa viene evidenziato come il riferimento all'accesso ad un determinato regime fiscale sia comprensivo sia dei casi in cui si tratti della non operatività di regole sia delle limitazioni speciali.

⁵ (i) le istanze di interpello tese a fornire, in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi black-list, la dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall'articolo 110 TUIR; (ii) le istanze concernenti la normativa in tema di CFC ex articolo 167 TUIR; (iii) le istanze presentate ai sensi dell'articolo 113 TUIR dagli enti creditizi per chiedere di non applicare il regime proprio della participation exemption alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria; (iv) le istanze di interpello per la continuazione del consolidato domestico, ai sensi dell'articolo 124 TUIR; (v) le istanze di interpello per l'accesso al consolidato mondiale di cui all'articolo 132 TUIR; (vi) le istanze presentate dalle società non operative ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall'articolo 30 L. n.724/1994;

- ❖ **L'interpello antiabuso** consente al contribuente di richiedere all'Amministrazione finanziaria se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto *ex* articolo 10 *bis* L.212/2000. In sintesi, si configura abuso del diritto qualora venga posta in essere un'operazione priva di sostanza economica che, pur nel rispetto formale della legge, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
- ❖ **L'interpello disapplicativo** è l'istanza con cui il contribuente richiede all'Amministrazione finanziaria un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive. A seguito della riforma, questa tipologia di interpello, a differenza delle altre, è l'unica a rivestire carattere di adempimento obbligatorio. Infatti, la peculiarità di questa fattispecie è data dall'obbligatorietà della preventiva presentazione dell'istanza per il contribuente che voglia effettivamente disapplicare una determinata norma tributaria finalizzata ad evitare l'elusione fiscale.

Appare opportuno ricordare che contestualmente alla riforma generale dell'istituto, sono state altresì disciplinate separatamente ulteriori due forme di interpello.

In particolare, con l'articolo 1 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.147, noto come Decreto crescita e internazionalizzazione, è stato introdotto l'articolo 31-ter nel corpo del D.P.R. n.600 del 1973, rubricato "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale". Si tratta di un interpello dedicato alle imprese con attività internazionale ed avente ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale, tra cui in particolare la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento intercompany⁶.

(vii) le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE di cui all'articolo 1 del Decreto Legge (D.L.) n.201/2011 (convertito con la L. n.214/2011), in presenza di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni del beneficio, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Ministeriale (D.M.) del 14 marzo 2012.

⁶ È opportuno ricordare, in particolare, che il 22 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, di voler fare delle precisazioni in merito al transfer pricing e ai criteri da adottare per la corretta quantificazione dei prezzi.

Nel comunicato stampa si legge che i tax ruling sono accordi che violano gli standard internazionali inseriti nei codici dell'OCSE e dell'Unione Europea; per capire meglio, i cosiddetti tax ruling sono le anticipazioni in materia fiscale attraverso cui gli Stati comunicano ad una società le modalità con cui verrà calcolata l'imposta sugli utili societari in quello Stato.

I tax ruling sono accordi non stipulabili (e mai stipulati) dallo Stato italiano. Validi nel nostro Stato e rientranti negli APA (Advance Pricing Agreements) sono invece gli accordi che hanno lo scopo di fornire i metodi adottati per determinare i prezzi di trasferimento (ovvero i transfer pricing). I metodi valgono per tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia della loro attività.

Tali accordi rispettano gli standard previsti dalle previsioni OCSE e dall'Unione Europea, a differenza dei tax ruling, e soprattutto non riguardano una tassazione favorevole e diversa da quella ordinaria. Insomma, non parlano di tasse ridotte per particolari soggetti fiscali, ma solo dei criteri di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo secondo gli standard OCSE.

Si tratta di regolamentazioni presenti in tutte le amministrazioni avanzate e in Italia sono appunto ora regolati dal recente (2015) art. 31-ter del Dpr n. 600/1973.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato infine che il quadro normativo impone allo Stato italiano di comunicare gli accordi tra gli Stati all'interno dei quali risultano residenti le imprese associate.

Attraverso l'articolo 2 del medesimo Decreto, invece, il Legislatore ha introdotto *ex novo* un interpello avente ad oggetto i nuovi investimenti. L'obiettivo è quello di dare certezza alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto.

Come accennato all'inizio, accanto all'Interpello, e da non confondere, un altro strumento utile a facilitare l'interlocuzione del contribuente con l'Amministrazione finanziaria è l'istituto della consulenza giuridica, disciplinato unicamente in documenti di prassi ministeriale, in particolare dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2000, n.99 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.42/E del 5 agosto 2011.

A differenza dell'interpello, lo strumento della consulenza giuridica consiste in un'attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate non dal singolo contribuente, bensì da uno dei seguenti soggetti collettivi:

- Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossione (*consulenza giuridica interna*);
- Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali (*consulenza giuridica esterna*);
- Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico (*consulenza giuridica esterna*).

L'atto emanato in sede di *consulenza giuridica esterna* viene definito dall'Amministrazione finanziaria genericamente "risposta a istanza di consulenza giuridica". Mentre, secondo la prevalente dottrina amministrativa, i documenti emanati dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito della *consulenza giuridica interna* sono classificabili⁷ in:

- **Circolari**, che rappresentano atti generali, con cui l'Amministrazione fornisce criteri direttivi di interpretazione e applicazione di norme di legge, indipendentemente da una specifica richiesta degli Uffici periferici;
- **Note o Risoluzioni**, che rappresentano degli atti emanati su istanza dell'Ufficio periferico, attraverso i quali l'Amministrazione Centrale fornisce istruzioni operative circa uno specifico caso giuridico.

L'articolo 11, c. 6 della Legge n. 212/2000, inoltre, precisa che l'Amministrazione finanziaria, fermo restando la comunicazione al soggetto istante, provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

- a) un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

⁷ Si tratta, tuttavia, di una distinzione puramente dottrinale, da non enfatizzare, giacché anche una circolare potrebbe assolvere allo scopo di fornire interpretazioni legate a una circostanza specifica. Sul punto Falsitta, Rilevanza delle circolari "interpretative" e tutela giurisdizionale del contribuente, in Rass. Trib., 1988 p. 5

- b) il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
- c) siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici;
- d) ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

In merito alla sfera degli effetti giuridici, ricordiamo che, al pari delle risposte agli interpelli, i pareri resi in sede di consulenza giuridica non vincolano il contribuente, che può decidere di non uniformarsi all'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente, che decide di adottare un comportamento difforme da quello indicato dall'Amministrazione, nell'eventualità di un controllo potrebbe dover affrontare, a seguito di una contestazione formale dell'ufficio, una controversia giudiziale. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il contribuente potrebbe far affidamento su una interpretazione autonoma del giudice, il quale al pari del contribuente stesso non è vincolato all'interpretazione resa dall'Amministrazione.

Ad ogni modo, va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente, non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, in due casi:

- 1) qualora lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima,
- 2) o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

La sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2014, n.5137 conferma tale impostazione, stabilendo che l'interpretazione della normativa tributaria contenuta in pareri resi in sede di consulenza giuridica, non vincola né i contribuenti né i giudici, ma soprattutto, essa non costituisce fonte del diritto⁸.

La sola efficacia interna fa sì che tali strumenti assolvano allo scopo di assicurare omogeneità nella interpretazione e nella applicazione del diritto tributario innanzitutto nell'attività degli uffici. A tal proposito, infatti, gli uffici dell'Agenzia non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dall'interpretazione fornita. Gli atti di prassi amministrativa si inquadrano nel rapporto gerarchico amministrativo, vincolando così coloro che, trovandosi a operare a livello periferico, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni superiori.

Gli atti riguardanti l'attività interpretativa svolta dall'Agenzia delle Entrate devono, infine, confluire necessariamente in una delle due procedure di gestione telematica previste, ossia la procedura dell'interpello e la procedura della consulenza giuridica. Tale adempimento diviene funzionale all'esigenza

⁸ Più di recente, inoltre, la Cassazione nella sentenza n.21872/2016 ha affermato che:

“La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente.”

di monitorare la complessiva attività di interpretazione della normativa tributaria e viene assicurato non solo dagli Uffici funzionalmente competenti alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, ma da tutti gli Uffici o gruppi di lavoro cui viene eventualmente affidata la trattazione dei suddetti pareri.

A seguire riportiamo uno schema in cui vengono ricapitolati i tratti salienti dell'istituto dell'Interpello e della Consulenza giuridica ed un quadro riassuntivo delle principali forme di Interpello.

| | Istituto | Oggetto | Normativa | Soggetti abilitati | Atto di "Output" | Effetti |
|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|
| Attività interpretativa dell'Agenzia delle Entrate | Interpello | Istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione all'applicazione di norme tributarie a un caso concreto e personale, sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza. | Articolo 11 Legge 27 luglio 2000 n.212. | Qualsiasi contribuente per casi concreti e personali. | - Risposta a interpello - Silenzio assenso | La risposta a interpello vincola l'Amministrazione finanziaria limitatamente al singolo caso prospettato ed esclusivamente nei riguardi del contribuente istante. La risposta non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi all'interpretazione dell'Amministrazione. |
| | Consulenza giuridica | Fattispecie di carattere generale e non legata a un caso individuale, avanzata da soggetti qualificati. | Circolare MEF del 18 maggio 2000 n.99 e Circolare AdE n.42/E del 5 agosto 2011. | - Uffici dell'amministrazione finanziaria; - Associazioni sindacali, imprenditoriali e ordini professionali; - Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, altri enti | - Circolare: atto generale con cui si forniscono criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge - Risoluzione: atto emanato dagli uffici centrali e diretti agli uffici periferici, con cui vengono fornite istruzioni | I pareri resi in sede di consulenza giuridica non vincolano i soggetti, il cui caso trova soluzione nell'interpretazione fornita dall'Amministrazione. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico. | operative su uno specifico caso giuridico | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| Tipologie di Interpelli | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Tipologia | Oggetto | Soggetti interessati | Termini di presentazione |
| Ordinario | Per ottenere risposta sulla: corretta interpretazione delle disposizioni, ovvero; corretta qualificazione di fattispecie (interpello qualificatorio) | Il contribuente o coloro che in base a specifiche disposizioni di Legge sono obbligati ad attuare adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso. | Prima di attuare il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, avendo quest'ultimo una funzione preventiva; prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta (art. 2, c. 2, D.lgs. n. 156/2015). |
| Antiabuso | Per determinare se le operazioni da eseguire possono configurarsi come abuso di diritto. | I contribuenti, residenti e non residenti, sostituti di imposta e consulenti incaricati degli adempimenti fiscali. | Entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione; entro i termini per l'assolvimento di altri obblighi tributari, correlati al caso prospettato nell'istanza. |
| Disapplicativo | Per richiedere la disapplicazione di norme tributarie. | | |
| Probatorio | Per richiedere un parere in relazione alla sussistenza delle condizioni ed alla valutazione dell'idoneità degli elementi probatori necessari per l'accesso a specifici regimi fiscali, nei casi espressamente previsti dalla Legge: operazioni con imprese di Paesi cd. "black list"; cd. "Controlled Foreign Companies" | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| | <p>degli enti creditizi su partecipazioni acquisite in operazioni di ristrutturazione;</p> <p>continuazione consolidato in caso di operazioni di riorganizzazione;</p> <p>accesso al consolidato mondiale;</p> <p>società considerate non operative;</p> <p>beneficio ACE.</p> | | |
| Nuovi investimenti | <p>Per imprese, sia nazionali che estere, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 20 milioni di euro (somma complessiva che può dunque riguardare anche più anni);</p> <p>abbiano ricadute occupazionali significative, in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, nonché durature.</p> | <p>Le imprese italiane ed estere, sia individuali sia collettive, nonché i trust indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato;</p> <p>i soggetti non esercenti attività commerciale, a condizione che gli investimenti siano volti a creare una nuova attività imprenditoriale o partecipare al patrimonio di un'impresa e vi siano impatti occupazionali.</p> | <p>Prima dell'avvio del piano di investimento; in fase attuativa dello stesso.</p> |
| Adempimento collaborativo | <p>Per promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.</p> | <p>Il regime è riservato:</p> <p>per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro;</p> <p>ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia), che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;</p> <p>le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all'art. 2 del</p> | <p>Il regime è applicabile al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia delle entrate.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi; ai soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al regime (D.L. n 119/2018), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi. | |
|--|--|---|--|

| |
|--|
| |
|--|